



Roma, 13 ottobre 2023

Alle società Affiliate

[A mezzo e-mail](#)

[A mezzo sito](#)

Segreteria Generale Prot.
n. 1237/2023

Oggetto: Vademecum sulle principali novità del Lavoro Sportivo

Come noto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo del 29 agosto 2023, n.120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 (come già modificato con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n.163), 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

In ottemperanza alla nuova normativa si segnala che ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare per via telematica, l'inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al Centro per l'Impiego, ossia al Ministero del Lavoro. Per farlo, il datore di lavoro è tenuto a compilare e inviare un modulo standard che prende il nome di "Comunicazione obbligatoria Unificato Lav" abbreviato "Unilav".

Limitatamente alle collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto a scelta anche all'interno del Registro delle attività sportive Dilettantistica www.registro.sportesalute.eu.

Tramite l'accesso alla piattaforma informatica che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gli EDS possono infatti compilare e inviare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga al Ministero del Lavoro per via telematica.

SI RICORDA IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE P.V. PER COMUNICARE I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO COCOCO (NO PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA - NO VOLONTARI) IN ESSERE DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2023.

Qui di seguito una sintesi riepilogativa per quanto possa essere d'interesse alle Associazioni e Società affiliate.

Main Sponsor

semeraro



Si ricorda che gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze, imperfezioni, omissioni od errori fermo restando che gli affiliati ed i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e la adattabilità degli schemi proposti rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giovanni Esposito

Allegati :

- Vademecum sulle principali novità del Lavoro Sportivo
- Modelli

Main Sponsor

semeraro

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it;
fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004





Vademecum sulle principali novità del Lavoro Sportivo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo del 29 agosto 2023, n.120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 (come già modificato con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n.163), 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

Qui di seguito una sintesi riepilogativa per quanto possa essere d'interesse alle Associazioni e Società affiliate.

Si ricorda che gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze imperfezioni, omissioni od errori fermo restando che gli affiliati ed i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e la adattabilità degli schemi proposti rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.

Il Volontario

Nello svolgimento delle attività istituzionali gli enti sportivi dilettantistici, gli organismi sportivi affiliati, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a., potranno avvalersi di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali. La loro attività dovrà essere **personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto**.

Le prestazioni sportive dei volontari **non possono essere retribuite in alcun modo**. Possono essere invece **rimborsate** le **spese** effettivamente sostenute e **documentate** (rimborso a piè di lista) relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza.

Il correttivo bis prevede una semplificazione ovvero consente di rimborsare al volontario le spese sostenute anche a fronte di **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di **150 euro mensili** e l'**organo sociale** competente **deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso**.

Le due modalità di rimborso ai volontari sono alternative e, dunque, non cumulabili in riferimento alle medesime spese. **Non è altresì possibile erogare liberamente rimborsi forfettari di spesa**. I rimborsi consentiti (piè di lista e autocertificati) non concorrono comunque a formare il reddito del percipiente.

L'attività dei volontari è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** (anche sportivo) con l'ente di cui il volontario è socio o a favore del quale svolge la propria attività. Anche i **dipendenti pubblici** possono prestare attività di volontariato, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e **previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza**.

Gli enti sportivi sono tenuti ad assicurare i propri volontari per la **responsabilità civile verso i terzi**.

Per i volontari **non sono previsti obblighi di comunicazione al** Registro Nazionale per le attività sportive dilettantistiche tenuto da Sport e Salute (**RAS**) né è previsto un obbligo di tenuta del c.d. "Registro dei volontari", così come previsto per gli enti del terzo settore.

La Riforma prevede, tuttavia, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo dei volontari del mondo dello sport si applichino le norme dell'obbligo assicurativo previsto per i volontari del Terzo Settore (e dunque il D.M. 6 ottobre 2021 recante "*meccanismi assicurativi semplificati per l'attività di volontariato negli enti del Terzo Settore*") ovvero le polizze assicurative in forma collettiva o in forma numerica.

Salva diversa indicazione in sede applicativa, il sodalizio sportivo **non è tenuto** a richiedere al volontario che ha contatti diretti e regolari con minori, copia del **certificato del casellario giudiziale**. Questo obbligo, infatti, è previsto esclusivamente per coloro che intrattengono con l'ente sportivo un rapporto di lavoro.

Il lavoratore sportivo

La Riforma introduce la figura del lavoratore sportivo – al quale sono riconosciute specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all'inquadramento del relativo rapporto di lavoro.

È lavoratore sportivo:

- **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS nonché di FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, AB, CONI, CIP e Sport e Salute o di qualunque soggetto tesserato;
- **ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti**, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, **tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Quali sono le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva?

In base ai Regolamenti tecnici – fermo il **necessario requisito del tesseramento** in corso di validità e la specifica abilitazione – **le FSN e le DSA** (e non anche gli EPS), anche paralimpiche, **sono tenute a**

comunicare le “mansioni necessarie” per lo svolgimento delle singole discipline sportive al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale elenco è approvato con Decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: sarà cura del Dipartimento per lo Sport curarne poi la tenuta e l’aggiornamento. In mancanza della comunicazione annuale dell’ente affiliante, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.

Risultano pertanto privi di effettiva validità normativa i “mansionari” o “elenchi” eventualmente approvati dagli organismi affilianti, a meno che non abbiano mero carattere ricognitivo delle mansioni e figure tipizzate già previste nei Regolamenti tecnici approvati. Si evidenzia, inoltre, come la comunicazione al Dipartimento per lo Sport delle “mansioni necessarie” per ogni singola disciplina sia stata prevista da parte delle sole Federazioni e Discipline Sportive Associate e non anche degli Enti di Promozione Sportiva.

Vengono espressamente esclusi dal campo di applicazione della disciplina sul lavoro sportivo coloro che forniscono **prestazioni nell’ambito di una professione** la cui abilitazione professionale è **rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo** e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Non possono essere considerati lavoratori sportivi, a titolo esemplificativo, avvocati che espletano le funzioni di componenti degli organi di Giustizia sportiva o della Procura federale o medici dello sport che esercitano l’attività sanitaria in ambito sportivo.


È particolarmente importante individuare il perimetro del lavoratore sportivo perché solo a questa figura sono riconosciute le agevolazioni fiscali, previdenziali e le semplificazioni negli adempimenti.



esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, delle FSN, delle DSA, degli EPS, associazioni benemerite, anche paraolimpici, CONI, CIP, Sport e Salute spa o di altro soggetto tesserato.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti dell'ordinamento sportivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN, degli DSA, anche paraolimpiche, dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Possiamo individuare anche quelle figure che non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo ai quali non si applicheranno le norme contenute nel D. Lgs. 36/2021 ma le norme di diritto comune.



Il rapporto di lavoro sportivo, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, può costituire oggetto di:

- rapporto di **lavoro subordinato**;
- **lavoro autonomo**, anche nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**

Il correttivo bis introduce al comma 3bis la possibilità per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., ricorrere ai presupposti, di avvalersi di **prestatori di lavoro occasionale**, secondo la normativa vigente. È necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità competenti, al fine di meglio delineare l'ambito applicativo di questa forma di lavoro.



Gli enti sportivi, allorché instaurano un rapporto di lavoro sportivo, a prescindere dalla forma, con tesserati chiamati a svolgere **mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori** sono tenuti a richiedere preventivamente **copia del certificato del casellario giudiziale**. Il certificato può essere richiesto (dall'interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità) tramite istanza (anche online) a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato. Si ritiene che il certificato, che ha una validità di 6 mesi dal suo rilascio, non debba essere nuovamente richiesto nel corso del rapporto in caso di scadenza di validità dello stesso.

Nel silenzio della legge e della prassi amministrativa si ritiene che il datore di lavoro sia tenuto a richiederlo, ove ricorrano i presupposti, anche al lavoratore sportivo minorenni. In tal caso si segnala che il minore che ha compiuto i 16 anni può richiedere copia del certificato autonomamente.

LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Le collaborazioni coordinate e continuative

Il legislatore ha previsto una **presunzione di rapporto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in

osservanza dei Regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI/CIP.

Si precisa che, avendo il legislatore introdotto una mera presunzione al ricorrere delle suddette condizioni, il rapporto di lavoro può assumere la forma della co.co.co. anche quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, superino le 24 ore settimanali; in tal caso, però, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare la genuinità del rapporto (prestazioni esclusivamente personali e continuative, pur in presenza dell'elemento dell'etero-organizzazione).

La soglia di presunzione delle 24 ore settimanali è da intendersi per ogni contratto stipulato con ogni committente sportivo; la pluralità di rapporti di collaborazione con più soggetti sportivi (pluri committenza) potrebbe però essere uno degli elementi che potrebbe portare gli organi ispettivi a rivalutare il rapporto come attività professionale (partita Iva).

Trattamento tributario

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di Euro 15.000** (calcolato per percipiente).

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali oltre le addizionali regionali e comunali.

Reddito imponibile	Aliquota IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	23%
15.000,01 – 28.000,00 euro	25%
28.000,01 – 50.000,00 euro	35%
Oltre 50.000,01 euro	43%

Sulla parte imponibile dei redditi percepiti da soggetti **non residenti in Italia**, derivanti da rapporti di **co.co.co. sportive**, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del **30%**.

Si segnala sul punto che, secondo la disciplina transitoria, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nell'intero periodo d'imposta 2023 avranno percepito compensi ex art. 67 TUIR e, successivamente, compensi di lavoro sportivo ex d.lgs. 36/2021 e ss.mm., l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non potrà superare l'importo complessivo di 15.000 Euro.

Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell'incasso del compenso, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali.

È stata altresì prevista l'**esenzione IRAP** per i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative dell'area del dilettantismo: questi infatti non concorreranno fino all'importo di 85.000 euro (annui) alla determinazione della base imponibile per l'imposta regionale sulle attività produttive.

Trattamento contributivo

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa avranno come fondo pensionistico di riferimento la **Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

1. Aliquote contributive

Per il collaboratore titolare di un contratto di co.co.co, iscritto alla gestione separata INPS e non iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non pensionato, l'aliquota contributiva è pari al 27,03%.

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA – ANF	MATERNITA'	DIS COLL	
25%	0,50%	0,22%	1,31%	27,03%

L'onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3. L'adempimento dell'obbligazione contributiva è interamente a carico del committente che deve eseguire il pagamento tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Il pagamento del contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), pari al 25%, consente al lavoratore di avere diritto, in presenza di determinati requisiti, al trattamento pensionistico.

Con il versamento dei contributi minori, pari al 2,03%, viene garantita la tutela relativa alla malattia, alla degenza ospedaliera e agli assegni per il nucleo familiare (oggi assegno unico universale), maternità, congedo parentale e disoccupazione.

Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata che risultino già assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale (contributi minori).

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA – ANF	MATERNITA'	DIS COLL	
24%	-	-	-	24%

2. Base imponibile

L'applicazione dei contributi previdenziali (IVS e contributi minori) è prevista per la sola parte eccedente l'importo di **€ 5.000,00 annui** e fino a un massimale che, per l'anno 2023, è pari a € 113.520,00.

Inoltre, **fino al 31 dicembre 2027**, l'imponibile previdenziale sul quale applicare l'aliquota del 25% è **ridotto della metà**. Tale riduzione non equivale a decontribuzione ma a riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati.

Non subiscono, invece, riduzioni le aliquote aggiuntive (c.d. contributi minori) previste a tutela della malattia, maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera e disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero.

ATTENZIONE! Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell'entrata in vigore della Riforma e inquadrati ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo TUIR (che è stato formalmente abrogato dal 1° luglio u.s.), **non si dà luogo a recupero contributivo**.

Per sostenere la riforma e agevolare una progressiva entrata in vigore, il decreto correttivo bis (art. 35, comma 8 sexies del D. Lgs. 120/2023), accogliendo le osservazioni delle Commissioni parlamentari, riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche di piccole dimensioni (ricavi 2022 di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a € 100.000,00) un **contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023**.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'IRAP.

Il contributo erogato sotto forma di credito di imposta costituisce un aiuto di Stato e quindi dovrà essere erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione per gli aiuti "de minimis".

Al fine di monitorare gli importi che costituiscono aiuti di Stato, il contributo sarà iscritto, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La fruizione del contributo obbliga le società sportive dilettantistiche beneficiarie a pubblicare nel RAS l'importo del contributo ricevuto.

Trattamento assicurativo (INAIL)

Ai lavoratori sportivi titolari di **co.co.co.** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria connesso al tesseramento già prevista ai sensi dell'art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le

co.co.co. sportive **non sono dunque soggette all'assicurazione INAIL neppure in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui.**

ATTENZIONE! L'esclusione **non opera per le cococo amministrativo-gestionali** che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva, non sono ricomprese tra le figure di lavoro sportivo.

Tabella di riepilogo

Compensi	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL
da € 0 a € 5.000,00	No	No	No
da € 5.000,01 a € 15.000	No	27,03% o 24% (se già assicurati presso altre forme obbligatorie)	No
oltre i 15.000,00	scaglioni di reddito	27,03% o 24% (se già assicurati presso altre forme obbligatorie)	No

Rimborsi spesa

I rimborsi spese per i lavoratori sportivi titolari di co.co.co. sono disciplinati dall'art. 51 del TUIR. Questi, che **non concorrono alla formazione del reddito imponibile**, possono essere riconosciuti con le seguenti modalità:

- rimborsi **analitici** (c.d. "a piè di lista") per vitto, viaggio e alloggio **fuori dal territorio comunale** della sede di lavoro, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa. Sono altresì ricomprese, nei limiti delle tariffe ACI, le indennità chilometriche per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto;
- rimborsi **forfettari** (c.d. "indennità di trasferta") riconosciuti per le trasferte o le missioni **fuori dal territorio comunale** pari a un massimo di 46,48 euro al giorno (77,47 euro per trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto (le spese eccedenti tali limiti o quelle non documentate correttamente concorrono alla formazione del reddito e non sono considerate esenti fiscalmente);
- rimborsi **misti**, ossia oltre all'indennità di trasferta, al dipendente viene riconosciuto anche un rimborso spese a piè di lista per il vitto e l'alloggio, oppure in alternativa viene concesso al dipendente un alloggio o un vitto gratuito. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite dell'indennità è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

Adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto di cococo sportivo

Il soggetto destinatario delle prestazioni sportive nell'area del dilettantismo è tenuto a comunicare al

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Si ricorda che tale comunicazione (**UniLav**) equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi (tale comunicazione sarà resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale).

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni¹ previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

Le comunicazioni al RAS dovranno essere assoltte entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Il RAS è stato implementato con apposita sezione ove effettuare le comunicazioni UniLav. Si segnala che ai fini della compilazione della comunicazione sono, tra gli altri, necessari i seguenti dati: il CF del lavoratore (attraverso il quale il sistema compila automaticamente una parte dei dati identificativi il prestatore) ma anche il suo domicilio e livello di istruzione, nonché il compenso previsto per tutta la durata del contratto che si sta comunicando.

Per le **collaborazioni coordinate e continuative** è previsto l'obbligo di tenuta del **Libro unico del lavoro** (LUL) che può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS ovvero secondo le modalità ordinarie di tenuta del LUL.

In ogni caso, le modalità attuative per assolvere telematicamente tale obbligo saranno rese note entro il prossimo 31 dicembre. **L'iscrizione nel LUL** potrà avvenire in **un'unica soluzione**, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nel caso in cui il **compenso annuale non superi i 15.000,00 euro, non deve essere obbligatoriamente emesso il prospetto paga** (c.d. cedolino).

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. la comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi (**flusso UNIEMENS**) può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS ovvero mediante le forme ordinarie.

-
- ¹ La violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Si ricorda tuttavia che la nota n. 856/2022 INL ha chiarito che in caso di omessa comunicazione, qualora sia accertato e dimostrato il ricorrere del requisito della subordinazione, si applica anche la c.d. "maxi sanzione per lavoro sommerso", prevista dall'articolo 3 del D.L. n. 12/2002. Attualmente la maxi-sanzione è così determinata:
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
 - da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
 - da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Tabella di riepilogo

Adempimento	Descrizione	Modalità
<u>Comunicazione al Centro per l'Impiego</u> Attenzione obbligatoria per tutti i rapporti di cococo a prescindere dall'importo (ragioni di trasparenza e di tracciabilità)	la ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, SPORT E SALUTE è tenuta alla comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo	attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto. Esempio: inizio contratto 01/09/2023 comunicazione entro il 30/10/2023.
<u>Iscrizione e tenuta del LUL</u>	può essere tenuto	attraverso il RAS; iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore.
<u>Elaborazione del cedolino</u>		no fino a un compenso lordo annuo di € 15.000,00; obbligatorio se superiore.
<u>Comunicazione mensile UNIMENS</u>	può essere inviata	attraverso il RAS

In sede di prima applicazione gli **adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative**, limitatamente al periodo di paga da **luglio 2023 a settembre 2023**, possono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2023**. Nella relazione illustrativa si legge che un ulteriore dilazione avrebbe comportato oneri non quantificati e non coperti nell'ambito del bilancio dello Stato.

Attenzione! Gli enti sportivi sono tenuti a corrispondere ai lavoratori sportivi ogni corrispettivo attraverso **strumenti di pagamento tracciabili**. Tale obbligo si applica anche alle collaborazioni coordinate continuative sportive. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a euro. Restano esclusi da tale disciplina i premi, che possono essere saldati in contanti fino a 999,99 euro.

I dipendenti pubblici

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute,

fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza**. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, come sopra descritto relativamente ai rimborsi.

Se, invece, l'attività dei dipendenti pubblici si qualifica come "lavoro sportivo" e prevede il versamento di un **corrispettivo**, la stessa può essere svolta solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta¹⁷. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. silenzio assenso).



I dipendenti pubblici possono inoltre ricevere i **premi** erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni sui dipendenti delle PA **non** si applicano **al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato** quando svolge la propria attività sportiva istituzionale, così come ad **atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato**. Questi, infatti, possono essere autorizzati dalla PA di appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida.

La disciplina dei premi

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche **possono erogare premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici** che operano all'ambito dilettantistico **per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**,

anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non sono considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta (art. 30, comma 2 TUIR);
- non si cumulano con i compensi sportivi

Percipiente	Ritenuta IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Codice tributo
Atleti e tecnici	Importo lordo premio	20%	Imposta	1047

Laddove, invece, il premio sia predeterminato nel rapporto contrattuale lo stesso costituirebbe elemento accessorio della retribuzione con il medesimo trattamento fiscale dei compensi.

Direttori di gara e soggetti ausiliari

Per le prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai Regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (*"soggetti ausiliari"*), sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è sufficiente **la comunicazione o designazione** del competente organismo nazionale.

Ai direttori di gara e ai soggetti ausiliari potranno essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute (comprese quelle per attività svolte nel proprio Comune di residenza) in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali riconosciuti, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e Salute, **purché**, in analogia a quanto previsto per i volontari cui la norma fa rinvio, questi **non superino** l'importo di **150 euro mensili** e l'organo amministrativo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per queste figure le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate **per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30**, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Tali comunicazioni sono effettuate dagli organismi affiliati o dagli enti affiliati, se previsto dai rispettivi Regolamenti.

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, le FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP o la società Sport e Salute (o gli enti affiliati, se così previsto dai rispettivi regolamenti) sono tenuti alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti (anche tale comunicazione sarà resa disponibile all'INPS e all'INAIL).

L'iscrizione nel Libro unico del lavoro potrà avvenire in **un'unica soluzione**, entro i 30 giorni successivi, **anche alla scadenza del rapporto di lavoro**, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Lavoro autonomo professionale

Il lavoro sportivo, secondo l'art. 25 del D. Lgs. 36/2021, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo.

Il lavoratore autonomo è colui che si **obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, ricevendo in cambio un corrispettivo**.

Gli elementi che identificano l'attività di lavoro autonomo sono:

- autonomia: organizzazione propria attività / no vincolo subordinazione
- abitudine: il soggetto deve porre in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità).
- natura non commerciale: questa caratteristica differenzia le attività che originano redditi di lavoro autonomo da quelle che danno luogo a redditi d'impresa.

Al "professionista sportivo" il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali.

Trattamento contributivo

Nell'area del dilettantismo i lavoratori autonomi hanno come fondo pensionistico di riferimento la **Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1. Aliquote contributive

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome professionali devono essere iscritti alla **gestione separata INPS** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA – ANF	MATERNITA'	ISCRO	
25%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%

Per i professionisti iscritti alla gestione separata che risultino già assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale (contributi minori).

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA – ANF	MATERNITA'	DIS COLL	
24%	-	-	-	24%

L'onere contributivo è a carico dei professionisti. Il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito.

Il professionista ha la facoltà di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa Inps al committente. Si tratta di una maggiorazione del compenso e contribuisce, quindi, alla determinazione del reddito.

2. La base imponibile

Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso **eccedente i primi 5.000 euro**. Superata tale soglia di esenzione tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Superata tale soglia di esenzione tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Inoltre, al fine di rendere più sostenibile la riforma, viene previsto che fino al 31/12/2027 **la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale (IVS) è ridotta del 50%**.

Non subiscono, invece, riduzione le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero.

Trattamento fiscale

Anche per il lavoratore autonomo titolare di partita IVA che opera nell'area del dilettantismo, i compensi **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00**.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:

- **se semplificato** applicando le ordinarie aliquote fiscali;
- **se forfetario** applicando l'imposta sostitutiva sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato;

Professionista semplificato

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla **differenza tra l'ammontare dei compensi** in denaro o in natura **percepiti nel periodo di imposta**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle **spese sostenute nel periodo stesso** nell'esercizio dell'arte o della professione (art. 54 del T.U.I.R.).

Domina, dunque, il principio di cassa, salvo specifiche deroghe (ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Professionista forfettario

I soggetti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa) il **coefficiente di redditività** diversificato a seconda del **codice ATECO** che identifica l'attività esercitata.

L'unico onere che il professionista può dedurre è il contributo previdenziale versato, nel caso specifico, alla gestione separata INPS.

Sul reddito determinato forfettariamente, al netto dei contributi previdenziali, si applica l'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali del 15% o del 5% in caso di nuove attività.

Il professionista forfettario, inoltre, non addebita l'Iva in fattura ai propri clienti. Aspetto da non trascurare laddove come spesso accade **nel mondo dello sport** (per opzione al regime forfettario previsto dalla L. 398/91) **per l'associazione o società sportiva dilettantistica l'Iva sugli acquisti non può essere portata in detrazione e rappresenta quindi un onere aggiuntivo del 22%**

Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo - gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD, SSD, FSN, DSA e EPS, anche paralimpici, **può** essere oggetto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. **Tali collaboratori – non vigendo per costoro l'obbligo di tesseramento – sono soggetti all'assicurazione INAIL** (ex art. 5, co. 2-3, D.lgs. n. 38/2000), per cui il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore sportivo, secondo i parametri di calcolo fissati da un Decreto non ancora adottato.

Possono essere considerati collaboratori amministrativo-gestionali, a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi.

Analogamente a quanto previsto per il lavoratore sportivo vengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina delle co.co.co. amministrativo-gestionali coloro che forniscono **attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione** per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad es. dottore o ragioniere commercialisti).

La riforma, all'art. 37, nel disciplinare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, stabilisce che se ne ricorrono i presupposti, ovvero in base alla volontà delle parti e soprattutto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, l'attività di carattere amministrativo – gestionale è oggetto di collaborazione ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, ma con alcune specifiche particolarità:

a) i collaboratori amministrativo - gestionali **non vengono qualificati come lavoratori sportivi** (esclusi dall'elencazione dell'art. 25 del decreto) e a essi, pertanto, non si applica la disciplina contrattuale del lavoro sportivo, per cui **non beneficiano**:

- della presunzione di legge di cui all'art. 28 per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori qualificati come sportivi;
- delle semplificazioni previste dagli art. 28, comma 3 e 4 e art. 35, comma 8 quinquies, del D. Lgs. 36/2021;
- della disciplina transitoria che prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possano essere assolti entro il 31 ottobre p.v

b) **beneficiano, tuttavia, delle medesime agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo, che vengono estese a questa categoria di lavoratori non sportivi:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro annui e, sulle somme eccedenti, l'aliquota del 25%, nonché la riduzione dell'imponibile contributivo IVS fino al 31/12/2027;
- si applica la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui che opera per tutti i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

È stata estesa anche ai compensi delle co.co.co. amministrativo-gestionali l'**esenzione IRAP** introdotta per le co.co.co. sportive: i compensi dunque non concorreranno fino all'importo di 85.000 euro (annui) alla determinazione della base imponibile per l'imposta regionale sulle attività produttive.

Il soggetto destinatario delle collaborazioni coordinate e continuative amministrativo- gestionali è pertanto tenuto all'**obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego, entro il giorno precedente**, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro secondo le modalità ordinarie nonché alla **tenuta del Libro unico del lavoro**. Diversamente dalla disciplina sul lavoro sportivo, i suddetti adempimenti non possano essere assolti mediante il RAS¹⁸ e dunque si debba far ricorso alle modalità **ordinarie**.

Anche per le co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale vige l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Tabella di riepilogo

Adempimento	Descrizione	Modalità
Comunicazione al Centro per l'Impiego obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro amministrativo - gestionale	comunicazione preventiva dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo	invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (https://www.co.lavoro.gov.it) almeno un giorno prima dall'inizio del rapporto di lavoro. Esempio: inizio contratto 01/09/2023 comunicazione entro il 31/08/2023
Iscrizione e tenuta del LUL	può essere tenuto	dal consulente o dal datore di lavoro.
Elaborazione del cedolino		obbligatorio
Comunicazione mensile UNIEMENS	deve essere inviata	tramite il sito INPS da soggetto abilitato (datore di lavoro o consulente)

Main Sponsor

semeraro

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it;
fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004



Modelli

Indice

1) VOLONTARIO

- Disponibilità a svolgere attività di volontario;
- Lettera di incarico per attività di volontariato sportivo;
- Delibera del Consiglio relativa ai limiti e alle modalità dei rimborsi spese ai volontari previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 36/2021;
- Rimborso spese volontario con autocertificazione;
- Rimborso spese volontario senza certificazione;

2) DIPENDENTE PUBBLICO

- Comunicazione dipendente pubblico per attività di volontariato;
- Richiesta autorizzazione dipendente pubblico per incarichi esterni;

3) CONTRATTO DI CO.CO.CO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Schema di contratto;

4) CONTRATTO DI CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE

- Schema di contratto

5) LETTERA DI INCARICO PROFESSIONISTA SPORTIVO

- Schema di contratto

6) AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI SPORTIVI PERCEPITI 2023;

NOTA BENE: gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze imperfezioni, omissioni od errori fermo restando che gli affiliati ed i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e la adattabilità dei fac-simile rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.

1) VOLONTARI

Spett.le ASD / SSD

OGGETTO: Disponibilità a svolgere attività di volontariato

Io sottoscritto _____

nato a _____ il ____/____/____ residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

C.F. _____

con la presente sono a richiedere di poter svolgere attività di volontariato dell'Ente, avendo tempo liberodisponibile e volendo offrirlo a favore della comunità e dello sport.

A tal fine dichiaro:

1. che la prestazione è spontanea e gratuita;
2. di essere a conoscenza dell'incompatibilità della mia prestazione con qualsiasi rapporto di lavoro nell'ambito di codesto Ente
3. di essere a conoscenza che per la prestazione resa sarò coperto da assicurazione di responsabilità civile (RC)
4. di essere a conoscenza della delibera/verbale/regolamento assunta/o dall'organo sociale competente in merito alle tipologie di spese e relativi limiti riconosciuti all'attività di volontariato. Sono altresì a conoscenza che per l'attività svolta è ammesso il rimborso delle spese (se autocertificate solo fino ad un max di € 150 mensili) relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del sottoscritto che non produrrò ma che conserverò agli atti in caso di eventuali verifiche
5. di essere a conoscenza che i rimborsi spese non concorrono a formare il reddito del sottoscritto

A tal fine segnalo che sarei disponibile a svolgere i seguenti servizi di volontario sportivo: _____ (NB: l'attività deve essere ricondotta alle attività sportive).

Cordiali saluti.

Lì, _____

FIRMA

Al Volontario

LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SPORTIVO

Gent. Sig _____ in accoglimento della Sua richiesta di prestare la Sua attività a titolo volontaristico, il Consiglio Direttivo ha deliberato di ammetterLa a far parte della ASD/SSD, in qualità di volontario/a.

Come volontario/a Lei ci ha dichiarato di impegnarsi a prestare attività personale, spontanea e gratuita per le finalità della nostra ASD/SSD esclusivamente per fini di solidarietà, con le modalità e seguendo le direttive che Le saranno comunicate dal nostro Presidente o da chi sarà stato a tal fine incaricato.

È esclusa la sussistenza di qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo.

Eventuali spese preventivamente autorizzate e giustificate dal Presidente da Lei sostenute Le saranno rimborsate dalla ASD/SSD nei limiti previsti dal Regolamento/Verbale che Lei ha già visionato e approvato

La invitiamo a restituirci l'allegata copia della presente, da Lei sottoscritta per consenso ed accettazione, e compilata dei dati necessari, corredata della fotocopia del suo documento di identità, anche al fine di attivare la polizza RCT.

Coi migliori saluti e un ringraziamento speciale per aver scelto di operare come volontario per la nostra ASD/SSD.

Il Presidente

**Delibera del Consiglio Direttivo di _____, del _____
_____ relativa ai limiti e alle
modalità dei rimborsi spese aivolontari previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 36/2021**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore ____ presso la sede della ASD/SSD in via _____ si è riunito il Consiglio Direttivo/Consiglio di Amministrazione della ASD/SSD _____ per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Rimborso spese volontari;
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente dell'Associazione constata la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo rileva che il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e idoneo a deliberare su quanto indicato nell'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. _____, il quale accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, i componenti del Consiglio Direttivo si confrontano sulla disciplina dei rimborsi spese e in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 36/2021 per il rimborso delle spese sostenute dai volontari inerenti l'attività svolta dall'Associazione, deliberano i seguenti criteri

A. Spese effettivamente sostenute e documentate

Al fine di procedere al rimborso delle suddette spese, ciascuna spesa deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) la spesa deve essere effettivamente sostenuta;
- b) la spesa deve essere debitamente documentata, così da comprovarne l'esistenza, allegando il documento relativo (fattura, ricevuta, scontrino, ecc.);
- c) la spesa deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dalla presente delibera.

Tipologia di spesa ammessa

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del volontario.

Le spese collegate ad ogni singola trasferta devono essere autorizzate dall'Associazione/società e verranno rimborsate mediante la presentazione di un apposito modulo allegando la documentazione comprovante le spese sostenute.

- **spese di viaggio e trasporto**: in tale caso si rende necessario distinguere le due seguenti fattispecie:
 - o se si utilizza un mezzo pubblico (treno, aereo, autobus, taxi, ecc.), è rimborsato il costo del biglietto (per il treno, in misura pari alla tariffa prevista per la seconda classe; per l'aereo, in misura pari alla tariffa prevista per la classe economica), previa presentazione della documentazione comprovante la spesa;
 - o se si utilizza il proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad Euro _____ per ciascun chilometro percorso. È riconosciuto anche il rimborso del parcheggio e del pedaggio autostradale, previa presentazione della documentazione comprovante la spesa;
- **spese di vitto**: per la consumazione di un pasto viene rimborsato l'ammontare massimo di € _____. Nel caso di due pasti, qualora la trasferta si protragga per più di un giorno, l'ammontare massimo rimborsabile sarà pari a € _____. In ogni caso il rimborso avviene previa presentazione della documentazione comprovante la spesa;
- **spese di alloggio**: nel caso in cui la trasferta si protragga per più di un giorno, è ammesso il rimborso delle spese di pernottamento nella misura pari al costo di un albergo di non più di tre stelle (o quattro stelle in presenza di tariffe agevolate), e comunque per un importo non superiore a € _____ a notte, sempre previa presentazione della documentazione comprovante la spesa.

B. Spese effettivamente sostenute oggetto di autocertificazione da parte del volontario (Art. 29 D. Lgs. n. 36/2021)

Le spese di

- vitto (colazione/bar/ristornate);
- spostamenti;
- altre tipologie di spesa purché autorizzate;

relative alle attività svolte dall'Associazione/società possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione:

- a) nel limite di Euro 150,00 mensili;
- b) a condizione che la spesa sia autocertificata dal volontario che l'ha sostenuta, mediante

dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura della spesa e il sostenimento della stessa per l'esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

C. Modalità e termini di conservazione dei documenti e dei modelli

I modelli di riepilogo di rimborso delle spese (con i documenti comprovanti le spese), nonché le autocertificazioni dei volontari devono essere conservati per un tempo utile ai fini di eventuali controlli fiscali.

Alle ore _____ non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL VOLONTARIO

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
codice fiscale _____, in qualità di _____,
avvalendosi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021 e consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

dichiara

ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di aver sostenuto le seguenti spese per conto della ASD/SSD
_____ in data ____/____/20____, *oppure* nel periodo compreso dal _____ al
_____ per le quali è stata ammessa questa modalità di rimborso con delibera del Consiglio
Direttivo/Consiglio di Amministrazione n. __/2023 del 11/09/2023

DATA / PERIODO	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO

Totale _____

Luogo e data _____

(il Volontario)

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL VOLONTARIO

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____,

codice fiscale _____, in qualità di volontario, per l'attività di

_____ avvalendosi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021

dichiara

di aver sostenuto le seguenti spese per conto della ASD/SSD _____ in data

____/____/20____, oppure nel periodo compreso dal _____ al _____

DATA / PERIODO	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO

Totale _____

Riepilogo degli spostamenti con uso della propria autovettura: veicolo tipo _____ Targa _____

DATA	ATTIVITÀ	DA	A	KM

Totale _____

Luogo e data _____

(il Volontario)

Allegati n. _____ documenti giustificativi delle spese sostenute.

3) DIPENDENTE PUBBLICO

COMUNICAZIONE DIPENDENTE PUBBLICO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art.25, comma 6, D.lgs. 36/21

Il sottoscritto _____ (dati anagrafici e residenza), dipendente del
_____ con la qualifica di _____
svolgente servizio presso _____,

Comunica

ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 36/21 di svolgere attività di volontario in qualità di
_____ per la _____
con sede in _____
CF/PIVA _____ a decorrere da
_____. Per la suddetta attività di volontario il sottoscritto non
percepirà alcuna indennità, ma l'eventuale rimborso delle spese sostenute come previsto dall'art. 29, comma
2, D.lgs. 36/21

Data _____

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE PUBBLICO PER INCARICHI ESTERNI;

Al Dirigente del Settore

(Settore di appartenenza del dipendente)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art.25, comma 6, D.lgs. 36/21

Il/La sottoscritto/a _____ dipendente di _____ in servizio dal _____

CHIEDE

di essere autorizzato/a, a svolgere il seguente incarico: _____

(specificare l'oggetto dell'incarico)

per conto della _____ *(specificare l' ASD /SSD che intende conferire l'incarico)*

codice fiscale _____

sede/indirizzo _____ in base alla seguente specifica normativa: art. 25, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- che l'incarico verrà svolto al di fuori del normale orario di servizio, senza avvalersi delle strutture e delle attrezzature dell'ufficio d'appartenenza e senza pregiudizio alcuno;
- che l'attività comporterà un impegno _____ *(specificare il numero di ore settimanali, mensili o di giornate)* per il periodo dal _____ al _____, oppure la durata presunta dell'incarico non risulterà inferiore a _____ mesi per un compenso presunto di € _____;
- che l'incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione;
- che non sussistono motivi di incompatibilità con l'attività lavorativa svolta a favore della scuola nonché situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

Data _____

Firma _____

CONTRATTO DI COCOCO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Con la presente scrittura privata:

TRA

.....– con sede in, ViaC.F....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche Committente), da una parte

E

....., nato a.....il e residente in....., via.....C.F..... (di seguito anche "Collaboratore") dall'altra parte

PREMESSO CHE

- il Committente ha ravvisato la necessità di avvalersi di prestazioni qualificate che forniscano un adeguato supporto per ciò che concerne
- il Committente ha individuato nel Sig.....il soggetto che, per la maturata esperienza e capacità, può svolgere adeguatamente il seguente incarico in ambito sportivo dilettantistico:
- (scegliere tra una delle seguenti tipologie=
 - - Atleta,
 - - Allenatore,
 - -Istruttore,
 - - Direttore Tecnico;
 - - Direttori Sportivo;
 - - Preparatore Atletico;
- il Sig..... ha manifestato la sua piena disponibilità ad accettare l'incarico di cui si tratta senza alcun vincolo di subordinazione e con piena autonomia tecnica, ancorchè in forma coordinata e continuativa, delle proprie prestazioni;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi a carattere dilettantistico e, pertanto, regolata dall'art.25 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i e dalle norme da esso richiamate;
- il Sig.....è regolarmente tesserato in qualità di.....;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue quanto segue:

1. Validità delle premesse

1.1 Le premesse, riconosciute come vere ed essenziali, hanno contenuto di effetto pattizio e formano parte integrante del presente Contratto di cui costituiscono, altresì, il presupposto.

2. Accordi precedenti

2.1 Il presente atto annulla e sostituisce integralmente ogni eventuale altra precedente pattuizione e/o accordo intervenuto tra le parti in relazione al dedotto rapporto di collaborazione, dovendo quindi intendersi dette pattuizioni e accordi privi di efficacia alcuna, contestualmente risolti e comunque rinunziati a seguito della sottoscrizione del presente atto.

3. Oggetto del contratto

3.1. Il Sig.....si impegna a rendere le proprie prestazioni tecnico-sportive di natura dilettantistica al Committente sulla base del programma tecnico predisposto [*opzionale: che allegato al presente contratto né forma parte integrante e sostanziale*] ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 25, comma 1 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021, in qualità di:

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,
- Allenatore,
- Istruttore,
- Direttore Tecnico;
- Direttori Sportivo;
- Preparatore Atletico;
-(**altra mansione prevista dai Regolamenti federali**)

La prestazione sarà resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.

A tal fine il Sig.....dichiara:

-di non essere un dipendente pubblico; oppure

-di essere un dipendente pubblico, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall'art.53 del D.Lvo n. 165/2001 e di aver ottenuto dall'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'art.25, comma 6 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i .In tal caso si impegna a fornire copia dell'autorizzazione a pena di risoluzione del contratto e, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la FI... In caso di mancata, viziata o carente autorizzazione.

4. Esecuzione del contratto. Impegni del collaboratore

4.1. Per l'esecuzione della propria attività il collaboratore potrà avvalersi del supporto della struttura della Committente e potrà usufruire e delle attrezzature e del materiale fornito dalla stessa committente.

L'attività sarà esercitata direttamente, senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia, nel rispetto delle metodologie e delle procedure da concordare periodicamente con la committente che ne coordinerà le prestazioni. Pertanto, non si procederà alla verifica delle presenze e tantomeno dovranno essere giustificate eventuali assenze. Rimarrà diritto del Collaboratore, se e ove liberamente lo ritenesse, di svolgere ulteriore attività sportiva oltre a quella quivi prevista.

4.2 Il Collaboratore si impegna, nell'espletamento dell'attività:

a) ad operare con diligenza e professionalità il proprio compito, rispettando le normative interne del Committente, in particolare lo Statuto, i Regolamenti federali, la normativa antidoping ed il Codice di

Comportamento Sportivo del CONI con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed alle atlete coinvolte;

b) a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;

c) a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati.

d) durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso a non divulgare le informazioni e i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

4.3 La prestazione avverrà preferibilmente nei giorni , con la durata che sarà determinata sulla base delle esigenze comunicate e che vengono confermate con la sottoscrizione del presente contratto. Si dà atto che l'impegno assunto richiede/non richiede una prestazione superiore alle 24 ore settimanali al netto dell'attività agonistica programmata e concordata.

4.4 Il luogo preposto allo svolgimento della prestazione in via principale è presso Potranno essere richieste trasferite in relazione al calendario di attività che è stato concordato tra le parti.

5. Compenso

5.1 A fronte del puntuale adempimento da parte del Collaboratore delle prestazioni inerenti le attività sportive dilettantistiche sopra menzionate, il Committente si impegna a corrispondere un compenso onnicomprensivo al lordo della percentuale di contributo previdenziale posta a carico del lavoratore che, tenuto conto della natura dell'attività e dell'impegno richiesto è stabilito in:

.....

5.2 Il compenso come sopra determinato deve intendersi onnicomprensivo di qualsiasi imposta (diretta ed indiretta) e di ogni attività svolta in favore del Committente sia presso la sua sede od in altro luogo. L'entità forfetaria del compenso è stata determinata su quantificazione effettuata dal collaboratore tenuto conto della specifica attività svolta ed in relazione alla entità dell'impegno di energia e di tempo che verrà utilizzato per la realizzazione dell'incarico. Il compenso è stato frutto di trattative tra Le parti in assenza di Ccnl per tale tipo di prestazione.

5.3 Il compenso sarà erogato entro il giorno..... di ciascun mese di durata del presente contratto, a mezzo bonifico bancario sul c/c

5.4 Il Collaboratore ha diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro, applicata secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 8-bis e segg., D.Lgs. 36/2021. A tal fine il Collaboratore dichiara di avere/non avere già in essere altra copertura previdenziale.

5.5 Sulla parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la ritenuta fiscale attualmente prevista per la tipologia di compenso. A tal fine, ai sensi del comma 6 bis dell'art.36 del D.Lvo n.16/2021, il Collaboratore rilascia, all'atto del pagamento, autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6. Durata e recesso

6.1 IL presente accordo è valido dal __/__/__ al __/__/__, data in cui scadrà di diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

6.2 Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno 60 giorni, con semplice comunicazione scritta. In caso di recesso si applica l'articolo 2237, cod. civ..

7. Risoluzione anticipata e di diritto

7.1 Il presente contratto si risolverà anticipatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei casi di mancata, negligente o incompleta prestazione/adempimento di anche una soltanto delle attività e degli obblighi di cui al presente accordo.

7.2 Sarà inoltre dichiarata la risoluzione di diritto immediata del contratto nei seguenti casi:

- a. grave inadempienza degli obblighi di cui all'art 4;
- b. divulgazione con qualsiasi mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente accordo, senza la preventiva autorizzazione del Committente, di informazioni, notizie e commenti relativi all'incarico affidatogli in forza del presente accordo, o a fatti, circostanze ed atti riguardanti il Committente di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dello svolgimento di detto incarico;
- c. compimento di atti, e/o rilascio di dichiarazioni, in pregiudizio dell'attività del Committente, dei suoi Organi e struttura che possano ledere l'immagine del Committente;
- d. somministrazione diretta, o anche tolleranza, di sostanze dichiarate dopanti, o comunque non autorizzate dagli organi sportivi e nazionali competenti;
- e. coinvolgimento in, o anche tolleranza di, episodi e/o condotte di qualsivoglia natura finalizzati all'alterazione e/o alla manipolazione dei risultati delle gare.

7.3 In tutti gli altri casi di risoluzione di diritto del presente contratto, oltre quelli sopra indicati, saranno interrotti senza preavviso i relativi compensi, con espressa facoltà e diritto del Committente alla richiesta del risarcimento del danno.

8. Regolamentazione del rapporto

8.1 Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente contratto.

8.2 La validità del presente accordo è comunque subordinata, se prevista obbligatoriamente, all'idoneità fisica per l'espletamento della funzione richiesta nonché, ove necessario, per la pratica agonistico dello sport del..... (da specificare).

8.3 Il presente rapporto di collaborazione non è soggetto a un'organizzazione di orario imprevedibile nemmeno in parte, ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 104/2022 e non è soggetto ad alcuna forma di monitoraggio automatizzato.

9.Trattamento dei dati personali

9.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR"), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili — dei soggetti con cui verrà a contatto nell'ambito delle finalità istituzionali del Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

- a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;
- b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;
- c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

9.2 Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.

10.Sicurezza sul lavoro

10.1 Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

- a) la conoscenza delle problematiche attinenti l'incarico;
- b) il Committente ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico;
- c) le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

11. Foro territoriale

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dal presente contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, nullità o annullabilità, sarà demandata alla competenza esclusiva del

Foro di

L.C.S.

Il Committente

Il Collaboratore

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt.: 4) Impegni del Collaboratore; 6) Durata e recesso;7) Risoluzione anticipata e di diritto; 8) Regolamentazione del rapporto;11) Foro Territoriale.

Il Committente

Il Collaboratore

CONTRATTO DI COCOCO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata:

TRA

.....– con sede in, ViaC.F....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche Committente), da una parte

E

....., nato a.....il e residente in....., via.....C.F.....
(di seguito anche “Collaboratore”) dall’altra parte

Premesso

- a) che il Committente è unaiscritta al RAS;
- b) che il Committente, ha constatato la necessità di assicurarsi prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i.;
- c) che il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, svolgendo l’attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l’espletamento dell’attività sopra indicata;

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.

Art.1 - Premesse

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art.2 - Natura del rapporto

1. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.

Art.3 - Oggetto dell’incarico

1. Il Committente conferisce al Collaboratore, che s’impegna a svolgerlo, ai sensi degli artt.2222 e segg. l’incarico

di collaborazione coordinata e continuativa per il miglior svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica organizzata in qualità di(a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi), che si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico ricevuto.

2. Le parti, nel quadro qui delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:

- il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli Uffici del Committente;
- all'uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
- potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature del Committente purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
- il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario del Committente, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

Art.4 -Durata

1. Il presente contratto avrà durata a partire dal e fino al Alla naturale scadenza del termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo esplicito consenso delle stesse, formulato per iscritto, a rinnovarne il contenuto. Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

2. In caso di recesso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, come innanzi precisata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino a tale data.

3. Le parti pattizamente convengono a tal fine di ritenere l'attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell'incarico.

4. Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

Art.5 - Obblighi del Collaboratore

1. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui all'art.4 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente l'incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione ed in base alle indicazioni programmatiche di massima che la Committente, in occasione di apposite riunioni o briefing, fornirà al solo fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Il Collaboratore avrà in ogni caso l'obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta della/dei surriferita/i persona/e, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

2. Lo svolgimento delle attività di cui all'art.4 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

3. Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta

dalla Committente.

4. Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all'esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso Collaboratore nell'ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.

5. Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art.6 - Obblighi della Committente

1. La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l'importo forfettariamente determinato in complessivi Euro __. __,00 (diconsi euro _____/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista.

2. Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico.

3. Il surriferito importo complessivo, in relazione all'articolazione temporale dell'incarico ed alla richiesta formulata in tal senso dal Collaboratore, sarà erogato, con bonifico bancario, in quote mensili e saranno corrisposte alla fine di ciascun mese, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale.

Art.7 - Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Federazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:

- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dal Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con il Committente;
- b) la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;
- c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocimento morale e materiale all'attività del Committente.

Art.8 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

Art.9 - Trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. 34-35 -36

1. Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con particolare riferimento:

- quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto d'imposta della Committente che, in quanto tale opererà le ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi eccedenti la fascia imponibile di Euro 15.000,00 conformemente alla normativa tributaria attualmente in vigore;
- quanto agli aspetti previdenziali all'applicazione dei versamenti, con le relative ripartizioni tra le parti (2/3 carico federazione 1/3 carico collaboratore) previsti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni nonché ai relativi decreti attuativi sulla fascia imponibile superiore a Euro 5.000,00;
- quanto agli aspetti assicurativi all'iscrizione INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti, a cura della Committente. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico della federazione.

2. Il Collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere per la Committente non rientrano nell'oggetto di arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

3. Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente.

Art.10 - Testo unico delle norme di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali - Decreto Lgs. n. 196 del 30/6/2003

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR"), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili — dei soggetti con cui verrà a contatto nell'ambito delle finalità istituzionali della Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

- a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;
- b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali della Committente;
- c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

2. Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo

Art.11 - Tutela salute e sicurezza d.lgs 81/2008

1. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale eventualmente messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall'azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall'art. 66, comma 4 del D.L.gvo 276/03.

2. La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell'artt. 28 e ss. del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione.

Art.12 - Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001

1. In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Committenti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" la Committente segnala al Collaboratore, attesa l'estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto, che l'incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici.

2. Sin da ora il Collaboratore esonera espressamente il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da proprie dichiarazioni mendaci e/o incomplete, impegnandosi a manlevare il Committente da eventuali danni, sanzioni e/o qualsiasi altra conseguenza negativa dovesse derivare da tali dichiarazioni.

Art.13 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 81/2015 art. 2, comma 2, lett. d), agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c..

2.

Art.14 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

Art.15 - Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

-----, li

Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Committente _____

Il Collaboratore _____

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3 (oggetto del contratto), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del collaboratore), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto) e Art. 14 (foro competente).

Il Committente _____

Il Collaboratore _____

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONISTA SPORTIVO

Gentile sig. _____
nato a ____
Residente in ____
Codice fiscale ____
Partita Iva _____

Oggetto: **Incarico per collaborazione sportiva professionale**

Facendo seguito ai colloqui intercorsi con la presente siamo lieti di confermarLe il conferimento dell'incarico per una **collaborazione professionale** nei termini che seguono.

1. Nello specifico la ASD/SSD intende affidarle l'incarico di istruttore/allenatore di _____ disciplina sportiva dilettantistica individuata dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, relativamente ai corsi e alla preparazione degli atleti a manifestazioni e competizioni sportive a cui l'Associazione parteciperà; l'incarico dovrà essere espletato nel rispetto dei regolamenti tecnici della disciplina adottati dall'ente affiliante e dei calendari di gara.
2. A fronte delle attività oggetto del presente incarico e di tutte le obbligazioni da Lei assunte, le sarà corrisposto un corrispettivo complessivo lordo di Euro _____ (Euro _____ /00), oltre Iva, rivalsa previdenziale se dovuti. Detto compenso, dedotte le eventuali ritenute d'imposta applicabili, le sarà corrisposto, previa emissione di fattura, il pagamento verrà effettuato a _____ giorni fattura a mezzo di bonifico bancario all'IBAN che indicherà nella fattura stessa.
3. Il presente contratto, per espressa volontà delle parti e per le obiettive modalità di espletamento dell'incarico, costituisce un rapporto di lavoro autonomo rientrante tra quelli previsti dall'art. 25 del decreto legislativo 36/2021 e **nell'esercizio della Sua professione di istruttore/allenatore sportivo**. È espressamente convenuto che il presente incarico sarà da Lei eseguito con gestione autonoma dell'attività affidata. Pertanto, è espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione di qualunque natura nei confronti della scrivente, e dunque l'incarico verrà da Lei svolto senza assoggettamento ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della scrivente stessa e del suo personale. Resta pure inteso che Lei, fermo il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente incarico, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi, purché compatibili con quella di cui al presente incarico.
4. Con la sottoscrizione della presente Lei si impegna, tra l'altro, a mantenere la più assoluta riservatezza e a non divulgare con alcun mezzo (a titolo esemplificativo dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia del presente incarico, informazioni, notizie e commenti di cui Lei sia venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, in occasione dell'esecuzione del presente incarico.
5. Con la sottoscrizione della presente proposta, Lei accetta che durante lo svolgimento delle attività sportive in cui Lei sarà coinvolto, le stesse possano essere filmate nonché trasmesse o pubblicate solo a scopo didattico.
6. Per ogni controversia relativa al presente incarico, le parti dichiarano competente il Foro di Roma.
7. Al presente contratto, quale contratto d'opera regolato dall'art.2222 del codice civile si applica per il recesso la disposizione di cui all'art. 2237 del codice civile. Il mancato rispetto di uno soltanto degli impegni

sopra riportati, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, salvo il diritto della ASD/SSD al risarcimento del danno.

Con l'accettazione del presente incarico si impegna ad operare con diligenza e professionalità il proprio compito, rispettando le normative interne della Associazione/Società, in particolare lo Statuto, i Regolamenti, la normativa antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e del Codice Etico della _____ Federazione _____, con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed alle atlete/i coinvolte/i). Il mancato rispetto di uno soltanto degli impegni riportati nel Codice Etico, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, salvo il diritto dell'Associazione al risarcimento del danno.

Con l'accettazione del presente incarico, Lei dichiara:

- di essere regolarmente tesserato in qualità di _____ alla Federazione Italiana _____ /DSA/EPS e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni dalla medesima rilasciate per l'insegnamento della disciplina del _____ e si impegna a mantenere e rinnovare tale tesseramento per l'intero periodo durata del presente accordo;
- con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
- di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües* e 609-*undecies*, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti ed autorizza l'Associazione a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.
- di aver preso visione e di accettare i regolamenti della Federazione _____ ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;

In attesa di ricevere la presente lettera firmata per accettazione, inviamo cordiali saluti.

Per la l'Associazione

Firma per accettazione _____

Trattamento dei dati personali: Lei dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice") e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché alla loro comunicazione e trasferimento anche all'estero, secondo quanto indicato nell'informativa ricevuta.

Firma per accettazione _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Lei dichiara di aver letto, approvato e accettato le pattuizioni contenute negli artt. 4 (riservatezza), 5 (immagine), 6 (foro competente) e 7 (risoluzione anticipata) del presente incarico.

Firma per accettazione _____

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO ANNO DI IMPOSTA 2023

Autocertificazione redditi per applicazione fascia esente ai sensi di quanto previsto dal comma 6-bis, articolo 36, D.Lgs. 36/2021 s.m.i.

Spett.le Associazione

Via _____ n. _____
00 _____

Il/La sottoscritto/a

_____ nato/a
a _____ (_____) il ____/____/____ residente a _____
CAP _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ N. _____
Codice Fiscale _____

In relazione al contratto di lavoro sportivo dilettantistico sottoscritto con il Vs ENTE ai sensi degli art. 25 e 28 D.Lgs. 36/2021 nella forma della “collaborazione coordinata e continuativa” in qualità di _____;

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento del compenso di cui alla presente richiesta

CONSAPEVOLE

- che ai fini tributari, la fascia esente non potrà superare l'importo annuo di Euro 15.000 ai sensi dell'articolo 36, co. 6, D.Lgs. 36/2021
- che ai fini previdenziali, la fascia esente non potrà superare l'importo annuo di Euro 5.000 ai sensi dell'articolo 35, co. 8 bis, D.Lgs. 36/2021

DICHIARA CHE

dal 1° gennaio al 30 giugno 2023

ha ricevuto somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. m) e dell'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986 per un importo lordo pari a euro _____;

dal 1° luglio 2023 alla data odierna

ha ricevuto compensi per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro _____;
di aver ricevuto compensi per prestazioni di collaborazione amministrativo – gestionale ai sensi dell'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro _____;

CHIEDE

di ricevere il compenso lordo di € _____ (_____
_____/00) per le attività svolte periodo dal _____ al _____
per l'attività di lavoro sportivo dilettantistico reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
ai sensi degli art 25 e 28 del D.Lgs.36/2021 e s.m.i

COMUNICA ALTRESI'

- di essere iscritto alla cassa professionale di appartenenza ovvero ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
- di essere pensionato
- di non essere iscritto ad alcuna forma pensionistica obbligatoria.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

In fede

Il dichiarante _____